



**Istituto Professionale di Stato Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità
Alberghiera "G. Minuto"
Marina di Massa**

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 1 - CONSIGLIO DI ISTITUTO

Il Consiglio d'Istituto è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specifiche previste per i Consigli di Classe e per il Collegio dei Docenti, ha competenza generale per quanto riguarda l'organizzazione e la programmazione della vita e delle attività della scuola.

Il Consiglio d'Istituto trae la sua forza dalla collegialità, in quanto rappresentanza di tutte le componenti della scuola.

Nel Consiglio d'Istituto tutti i membri hanno eguali poteri e si trovano su un piano di eguaglianza giuridica ed al di fuori di ogni rapporto gerarchico.

In particolare, oltre le attribuzioni previste dall'art. 6 del DPR 416/74, spetta al Consiglio:

- a) la regolamentazione dei rapporti tra i vari organi della scuola;
- b) la determinazione dei criteri generali per la fissazione dei turni di servizio del personale non docente, tenendo conto delle esigenze della Scuola;
- c) chiedere ogni qual volta lo ritenga opportuno, la convocazione degli organi collegiali, per avere il parere su questioni particolari;
- d) formulare proposte al Collegio dei Docenti, sentiti i Consigli di Classe, in materia di sperimentazione

Art. 2 - ADEMPIMENTI DEL CONSIGLIO

Oltre quanto previsto dal precedente articolo, il Consiglio ogni anno:

- a) entro il mese di aprile di norma approva il conto consuntivo, previo parere dei Revisori dei Conti
- b) entro il 30 maggio indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, per l'assegnazione dei docenti alle medesime, per il coordinamento organizzativo dei consigli di classe e anche per l'espletamento dei servizi amministrativi (fermo restando le competenze attribuite in materia al Dirigente Scolastico e al Direttore dei servizi generali e amministrativi
- c) entro il mese di ottobre, dopo ampia consultazione delle componenti scolastiche (dipartimenti docenti, rappresentanze genitori, rappresentanze alunni) , stabilisce di norma le linee per la formulazione del bilancio;
- d) entro il mese di ottobre approva il POF
- e) entro il 15 DICEMBRE, termine ordinatorio, approva il bilancio preventivo, mantenendo la prima scadenza prevista per legge. Solo in casi eccezionali e debitamente motivati, il Consiglio approva il bilancio entro e non oltre il 14 febbraio.

Art. 3 - PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, successiva alla nomina dei singoli membri da parte dell'Ufficio Scolastico Provinciale, è disposta dal Dirigente Scolastico che presiede la seduta.

L'elezione del Presidente, del Verbalizzante e dei membri della Giunta Esecutiva avvengono nella prima riunione e secondo quanto previsto dall'art. 5 del DPR 416/74.

Art. 4 - ELEZIONE DEL PRESIDENTE E NOMINA DEL VERBALIZZANTE

Il Presidente è eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni, a maggioranza assoluta dei componenti alla prima votazione. Qualora non si raggiunga detta maggioranza alla prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa alla seconda; qualora si ottenga parità di voti sarà considerato eletto il più anziano d'età. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto. Il Verbalizzante ed il suo sostituto vengono nominati dal Presidente.

Art. 5 - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio e svolge tutte le necessarie iniziative per garantire una gestione democratica della scuola e la piena sollecita realizzazione dei compiti del Consiglio.

In particolare:

- a) convoca il Consiglio, ne presiede le riunioni, adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori; b) raccoglie e riferisce al Consiglio le proposte della Giunta, dei membri del Consiglio e degli organi della scuola; c) previa deliberazione del Consiglio, prende contatto con i Presidenti degli altri Istituti ai fini di cui all'art. 6 del DPR 416/74 lett. E; d) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal segretario del Consiglio e riportati su apposito registro a pagine numerate.

Art. 6 - PREROGATIVE DEL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio ha diritto:

- a) di libero accesso nei locali della scuola durante il normale orario di servizio; b) di disporre, in caso di necessità, dei servizi di segreteria; c) di avere dagli uffici della scuola e dal Presidente della Giunta tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio e di avere in visione la relativa documentazione.

Art. 7 - ASSENZA DEL PRESIDENTE

In caso di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente; nel caso in cui anch'esso sia assente, tali funzioni saranno svolte dal consigliere anagraficamente più anziano della rappresentanza dei genitori. Qualora, per qualsiasi causa, non sia presente alla seduta del Consiglio la rappresentanza dei genitori, lo stesso è presieduto dal consigliere più anziano di età, a norma dell'art. 2 del Decreto Interministeriale 28 maggio 1975.

Art. 8 - GIUNTA ESECUTIVA

Il Consiglio d'Istituto elegge nel suo seno la Giunta Esecutiva secondo il dettato dell'Art. 5 del DPR 416/74. Della Giunta fanno parte:

- a) il Dirigente Scolastico, che la presiede; b) il Direttore dei Servizi Generali Amministrativi che svolge le funzioni di segretario della Giunta stessa; c) un rappresentante del personale docente; d) un rappresentante del personale non docente; e) un rappresentante dei genitori; f) un rappresentante degli alunni.

In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico le funzioni di presidente, art. 8 - comma 7 del Decreto legislativo n. 297 del 16.04.94, saranno svolte dal docente delegato

Art. 9 - ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA

La Giunta:

- a) dispone il bilancio preventivo, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo; b) prepara i lavori del Consiglio e cura l'esecuzione delle delibere dello stesso

Art. 10 - CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

La Giunta è convocata dal Dirigente Scolastico con comunicazione individuale contenente l'ordine del giorno:

- a) ai sensi del punto sopra esposto; b) per gli adempimenti di sua esclusiva competenza; c) ogni

volta un membro della Giunta stessa o il Presidente del Consiglio ne faccia richiesta scritta. La convocazione deve avvenire, di norma, entro tre giorni lavorativi dalla data richiesta e la comunicazione deve avvenire almeno tre giorni prima. Detta riunione avrà luogo almeno 30 minuti prima rispetto a quella del Consiglio d'Istituto. I verbali di giunta devono essere redatti ed essere resi sempre disponibili per i membri del Consiglio d'Istituto.

Art. 11 - VALIDITÀ DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA

Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della metà più uno dei membri in carica.

Art. 12 - PREROGATIVE DEI MEMBRI DELLA GIUNTA

Ciascun membro della giunta ha diritto di libero accesso alla scuola durante le ore di servizio e di avere dagli uffici di segreteria in visione, o anche in copia, gli atti relativi all'attività di competenza della giunta e le informazioni necessarie per il miglior esercizio delle proprie funzioni.

Art. 13 - DIRITTI DEI MEMBRI DEL CONSIGLIO

I membri del Consiglio possono, durante l'orario di servizio accedere alla Scuola, negli uffici di segreteria per avere tutte le informazioni o copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio o dei processi verbali. Ogni membro del Consiglio può chiedere al Presidente informazioni o spiegazioni sulla esecuzione da parte della Giunta delle deliberazioni validamente adottate e riceverà nei tempi di legge (entro 15 giorni dalle sedute) i verbali sia del Consiglio che della Giunta

Art. 14 - CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio è convocato dal Presidente, anche su richiesta della Giunta Esecutiva o di almeno la metà dei consiglieri. Tale richiesta deve indicare la data e l'ordine del giorno.

E' facoltà del Presidente, sentiti i richiedenti, dilazionare la convocazione al fine di raggruppare eventualmente altre richieste o di integrare l'o.d.g. con argomenti rilevanti che necessitano di lettura documenti o attenta valutazione. In questo caso la convocazione deve avvenire entro 10 giorni dalla data richiesta.

Art. 15 - MODALITÀ DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

La convocazione ordinaria del Consiglio deve essere diramata per iscritto, per posta elettronica, ai membri del Consiglio almeno cinque giorni prima, o, in casi di particolare necessità e/o urgenza (adeguatamente motivati e comunque aventi carattere di eccezionalità) almeno due giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno. La stessa deve contenere altresì la data, l'orario di convocazione e la precisazione che la seduta, salvo i casi espressamente previsti dall'Art. 20 del Regolamento del Consiglio d'Istituto attualmente vigente, sarà pubblica. Copia della convocazione è affissa all'albo sul sito web e inviata tramite posta interna a tutto il personale della scuola.

Art. 15 bis - CONSULTAZIONE DI ATTI RELATIVI AGLI ARGOMENTI POSTI ALL'ORDINE DEL GIORNO

Affinché ogni consigliere possa prendere visione ed analizzare gli atti d'ufficio che abbiano connessione con gli argomenti posti all'O.D.G., gli stessi sono da ritenersi parte integrante della lettera di convocazione e, contestualmente alla stessa, consegnati agli aventi diritto. La mancanza della documentazione inerente punti in o.d.g. è motivo di rinvio della convocazione e della discussione dei punti in oggetto.

Art. 16- SEDE DELLE RIUNIONI

Il Consiglio si riunisce, di norma, nei locali dell'Istituto e, segnatamente, nella Sala Convegni o in presidenza.

Art. 17 - FORMULAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

L'ordine del giorno della seduta è formulato dal Presidente attese le eventuali proposte del Dirigente Scolastico, della Giunta Esecutiva, dei singoli consiglieri, del comitato dei genitori, del Collegio dei Docenti, dei Consigli di Classe, del personale che, in qualunque modo, si trova ad operare nella scuola, nonché di genitori o studenti, purché gli argomenti siano di competenza del Consiglio d'istituto.

Art. 18 - VARIAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO

Per discutere e votare su argomenti che non siano all'ordine del giorno è necessaria una deliberazione del Consiglio adottata all'unanimità degli aventi diritto al voto.

Art. 19 - VALIDITA' SEDUTE CONSIGLIO E DELIBERAZIONI

Per la validità delle sedute del Consiglio è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica. Il Consiglio è validamente insediato con un numero pari a 10 (dieci) su 19 (diciannove) aventi diritto. In base all'art. 37 D.lgs 297/94, terzo comma, le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

Gli astenuti non potranno essere computati nel quorum.

Art. 19 bis - OPERAZIONI PRELIMINARI – APPELLO NOMINALE DEI CONSIGLIERI

Il numero legale degli intervenuti si accerta mediante appello nominale effettuato dal Segretario Verbalizzante, previa comunicazione della data, del luogo e dell'ora in cui hanno inizio tali operazioni. Sarà data altresì al Consiglio, da chi ne sia eventualmente a conoscenza, se l'assenza di uno o più consiglieri sia giustificata o meno e di ciò sarà data menzione sul verbale. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta e lo stesso sospende o scioglie la riunione, a seconda se l'uscita, a dichiarazione degli interessati, abbia carattere temporaneo o definitivo. In caso di uscita dall'aula di uno o più consiglieri in modo definitivo, sarà cura del Segretario Verbalizzante annotarne il nome e l'orario di uscita, dandone sempre menzione nel verbale.

Art. 20 - PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

Alle sedute del Consiglio possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate. La parte dell'aula riservata al pubblico deve essere separata da quella dove siede il Consiglio. L'ammissione del pubblico nell'aula del Consiglio è regolata dal Presidente che garantisce il regolare svolgimento dei lavori e l'osservanza del divieto di fumare.

Qualora il pubblico sia ammesso ad assistere alle sedute, deve restare nello spazio ad esso riservato, in silenzio e senza manifestare qualsiasi segno di approvazione piuttosto che di disapprovazione.

Quando si discute di singole persone, la seduta è segreta.

Il Consiglio, inoltre, può riunirsi in seduta del tutto o parzialmente segreta quando ciò sia deliberato a maggioranza assoluta dei voti espressi.

Art. 21 - COMMISSIONI DI LAVORO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa di cui all'art. 6 del DPR 416/74, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare rilievo e importanza, commissioni di lavoro.

Le commissioni non hanno potere deliberante e svolgono la propria attività secondo le direttive e con modalità (componenti, presidente, obiettivi, tempi...) stabilite dal Consiglio stesso.

Le commissioni, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, sentire a titolo consultivo gli specialisti e gli esperti della materia oltre i rappresentanti dei Consigli di Classe, dell'assemblea dei genitori, del Convitto annesso, degli Enti Locali, delle forze sociali e sindacali, delle associazioni di categoria, i quali fanno parte dell'amministrazione stessa.

Art. 22 - DIRITTO DI PAROLA

Possono prendere la parola durante le sedute esclusivamente i membri del Consiglio. Previa deliberazione del Consiglio stesso, per determinati argomenti, possono intervenire alle sedute, con diritto di parola, i componenti di cui al precedente punto 21, nonché gli operatori medico – psico-pedagogici e di orientamento.

Art. 22 bis - LIMITE AGLI INTERVENTI NELLA DISCUSSIONE

Non sono consentite divagazione ed osservazioni estranee all'argomento oggetto di discussione. Ogni consigliere ha diritto ad intervenire per un tempo congruo all'esposizione del proprio parere nel rispetto del medesimo diritto degli altri membri e tenendo conto della durata della seduta. Il Presidente può richiamare il consigliere che nel suo intervento non si attenga ai limiti su esposti ed anche interdirlgli la parola in caso di persistente inosservanza; in nessun caso, tuttavia, gli interventi dovranno superare la durata di 10 (dieci) minuti. Sarà cura del Presidente fare osservare la puntuale attuazione del presente articolo.

In caso di prolungamento della seduta oltre l'orario previsto, il Presidente, sentito il Consiglio stesso, può sospenderla e rimandarla ad uno dei giorni seguenti.

Art. 23 - FUNZIONI DEL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Il Segretario Verbalizzante, oltre a quanto previsto dai precedenti articoli, ha il compito di redigere, per ogni seduta del Consiglio, un processo verbale che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi dei presenti e degli assenti, l'esito delle votazioni e delle deliberazioni adottate. Sul verbale vengono riportati tutti gli interventi quando i singoli membri ne facciano richiesta.

Il Segretario Verbalizzante, per poter più agevolmente procedere alla redazione del previsto verbale, si avvale di un PC portatile e di un dispositivo di registrazione vocale digitale, entrambi forniti dall'Istituto, al fine di una completa e puntuale stesura del verbale. Tale registrazione sarà poi cancellata una volta approvato ogni verbale .

Art. 24 - APPROVAZIONE DEL VERBALE

Il verbale, una volta redatto, sarà inviato per posta elettronica ai Consiglieri che avranno cura di leggerlo prima di partecipare alla riunione successiva; in quella sede, prima di procedere alla sua approvazione, saranno comunque concesse ai Consiglieri interessati, richieste di chiarimenti e/o di modifiche in caso di eventuali inesattezze riportate sull'atto stesso. L'approvazione avverrà per alzata di mano ed a maggioranza.

Art. 25- PUBBLICITA' DEGLI ATTI

Le deliberazioni di ogni riunione del Consiglio d'Istituto sono pubblicate nell' apposito albo on line della scuola **entro 6 giorni** dalla loro approvazione, dove rimarranno esposti per l'intero anno scolastico, e contemporaneamente inviate per posta interna a tutto il personale dell'istituto.

Non sono soggetti a pubblicazione gli atti concernenti singole persone.

Chiunque ne faccia richiesta può ottenere, a proprie spese dalla Segreteria della scuola, copia degli atti pubblicati.

Art. 26 - RAPPRESENTANZA

I membri del Consiglio possono rappresentare il Consiglio stesso, se delegati, nelle assemblee degli alunni, dei genitori, dei docenti, dei non docenti.

Art. 27 - REVOCA NOMINA

Ogni nomina del Consiglio può essere dallo stesso revocata con la maggioranza dei suoi componenti e con provvedimento motivato.

Art. 28 - CONSULTAZIONE DEGLI ALTRI ORGANI

Il Consiglio prima di deliberare su importanti problemi, allo scopo di garantire la più ampia partecipazione alla gestione dell'Istituto, può decidere di consultare gli altri organi della scuola, le

assemblee degli studenti, dei genitori o assemblee unitarie di tutte le componenti.

La consultazione, di volta in volta stabilita, può essere richiesta nei seguenti casi.

a) Adozione del regolamento interno e sue modificazioni;

b) deliberazioni del bilancio preventivo;

c) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività di cui all'art. 6 del DPR 416/74;

d) criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali.

Delibera Consiglio d'Istituto n. 366/7 del 08.06.2017